



M

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 12-1-2006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 42

Dott. Amedeo POSTIGLIONE Presidente

1. Dott. Pirelli ONORATO Consigliere

REGISTRO GENERALE

2. » Marco GENTILE »

N. 45708/04

3. » Alfredo M. LOMBARDI »

4. » Aldo FIALE »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da MASTROSIMONE Sebastiano, n. ad Alce

il 30.7.1943



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
72 MAG 2006
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott. Fiorenza Donati

avverso la sentenza 20.8.2004 della Corte di Appello di Palermo

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

30
M. ALDO FIALE

Udito il Pubblico Ministero in persona del

M. Francesco SALTANO

che ha concluso per il rispetto del verso -

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor

A. Fiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20.9.2004 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza 25.3.2003 del Tribunale monocratico di quella città, ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di **Mastrosimone Salvatore** in ordine ai reati di cui:

- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, la costruzione di un fabbricato in duplice elevazione, su una superficie di mq. 90 circa - acc. in Palermo, il 17.7.2001)
- agli artt. 13 e 14 legge n. 1086/1971

e, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., determinava la pena complessiva - condizionalmente sospesa - in mesi due di arresto ed euro 5.900,00 di ammenda, confermando l'ordine di demolizione delle opere abusive.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il **Mastrosimone**, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:

- l'erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen., quanto alla ritenuta insussistenza della prospettata esimente dello "*stato di necessità*";
- carenza di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, poiché la Corte di merito non avrebbe affrontato nella sostanza le specifiche doglianze sollevate dalla difesa;
- l'incongruo diniego del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.

1. Devono ribadirsi, quanto alla prima doglianza, le affermazioni della costante giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo le quali gli estremi dell'esimente dello **stato di necessità**, ex art. 54 cod. pen., non sono ipotizzabili nel reato di costruzione abusiva "quando il pericolo di restare senza abitazione è concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dello stato sociale" (vedi Cass., Sez. III: 21.9.2001, ric. Riccobono; 22.2.2001, ric. Bianchi; 7.10.1999, ric. Verrusio; 8.10.1998, ric. Broccio; 2.12.1997, n. 11030, ric. Guerra; 17.5.1990, n. 7015, ric. Sinatra; 25.2.1989, n. 3137, ric. Gelsi; 4.12.1987, n. 12253, ric. Iudicello).

L'art. 54 cod. pen. codifica il tradizionale principio secondo il quale "*necessitas non habet legem*" e la scriminante disciplinata dalla norma presuppone:

- una situazione di pericolo (la cui *causa* non sia voluta dall'agente), che deve consistere nella minaccia di un danno *alla persona*, cioè ad un *diritto* non patrimoniale, ma *personale*;
- la *necessità di salvarsi* e la *impossibilità di salvare il bene in pericolo con altra condotta alternativa avente analogia idoneità in concreto*.

Non è da respingersi, in linea di principio, un'interpretazione estensiva che riconduca ai diritti personali tutelati (nella specie: la libertà fisica e morale) anche *situazioni strumentali strettamente connesse alla persona*, quali l'esigenza di un alloggio salubre. Si impone comunque, però, un rigoroso controllo degli altri requisiti della scriminante dianzi enunciati, sicché **deve assolutamente escludersi la sussistenza di altra concreta possibilità, priva di disvalore penale, di evitare il danno grave**.

Nella vicenda in esame, al contrario, i giudici del merito hanno rilevato in punto di fatto - con motivazione adeguata e coerente - che l'imputato ha ommesso di allegare qualsiasi elemento concreto che avrebbe potuto configurare l'esistenza della scriminante, neppure dimostrando che la propria famiglia fosse priva di una abitazione e che non avesse risorse di danaro o comunque altri mezzi leciti per procurarsela.

A. Pale

Né può trascurarsi di considerare, al riguardo, il profilo inerente ai costi, notoriamente rilevanti, della edificazione abusivamente attuata.

2. La Corte territoriale ha compiutamente esaminato tutte le eccezioni svolte con i motivi di appello ed ha respinto le stesse con adeguate argomentazioni, non tralasciando la valutazione sostanziale di alcuna prospettazione difensiva.

3. Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel *potere discrezionale* del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Anche il giudice di appello – pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante – non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione.

Nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge – in carenza di congrui elementi di segno positivo – ha dato rilevanza decisiva alla gravità del fatto (realizzazione abusiva di una rilevante costruzione nel centro abitato di Palermo), deducendo logicamente prevalenti significazioni negative della personalità dell'imputato anche da numerosi precedenti che, sebbene concernenti per lo più fattispecie depenalizzate, sono comunque sintomatici di una particolare inclinazione a violare la legge.


4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende.

ROMA, 12.1.2006

Il Consigliere rel.



Il Presidente

